

Sentenza della Corte costituzionale n. 2/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, caccia e pesca.

Parametri invocati: articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, e articolo 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15.

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15. In particolare, l'articolo 15 della l.r. in commento apporta modificazioni alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Legge comunitaria 2006).

Il ricorrente rileva che la nuova disciplina deroga a quanto stabilito dall'articolo 19bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), violando, inoltre, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost.), nonché i vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea (articolo 117, primo comma, Cost.), eccedendo, infine, la competenza legislativa statutaria in materia di caccia (articolo 4, numero 3, dello Statuto speciale).

Nelle more del giudizio è sopraggiunta la legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alla l.r. n. 14/2007, alla l.r. 6/2008 e alla l.r. n. 15/2012 in materia di gestione faunistico venatoria), che, abrogando e sostituendo le disposizioni impugnate ha risolto le questioni sollevate dal ricorrente. A fronte di tale novella legislativa, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere circa le questioni relative all'articolo 15, comma 1, lettere a), c) e d), della l.r. 15/2012. Analogamente, la Corte ha risolto riguardo l'articolo 18, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 15/2012 in tema di immissioni all'interno del territorio regionale della fauna di allevamento detta "pronta caccia". L'articolo in commento, infatti, è stato abrogato e non era stato applicato.

Per quanto attiene l'articolo 18, comma 1, lettera d), della l.r. 15/2012, benché anch'esso abrogato, non può dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto tale norma ha ricevuto una limitata applicazione. La norma è stata censurata dal ricorrente in quanto, introducendo l'articolo 26bis alla l.r. 6/2008, consente l'attività di recupero della selvaggina

con l'utilizzazione dell'arma *“ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura”* della stessa, violando pertanto l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché la competenza legislativa regionale in materia di caccia (art. 4, numero 3, dello Statuto speciale).

La Corte dichiara la fondatezza della questione e, ricordando l'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 157/1992 che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì *“nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso”*, ritiene che il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della l.r. 15/2012, nella parte in cui aggiunge l'articolo 26bis, comma 3, alla l.r. 6/2008.